

Roma 9 maggio 2014

prot. n. 11.1185

## UFFICIO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, mediante il modello di pagamento F 24 – Detassazione del premio di produttività -

#### **Istituzione del codice tributo 1165**

Si fa seguito alla Circolare n. 5 del 5 maggio 2014, prot. n. 11.1156, per comunicare che l'Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero **nel Mod. F 24** delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 – credito a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla determinazione del reddito (cd. bonus 80 euro mensili) -, ha istituito il **codice tributo 1165 denominato "Recupero da parte de sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66"**.

In sede di compilazione del modello di versamento F 24 il codice tributo è esposto nella Sezione *"Erario"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*, con l'indicazione nel campo *"rateazione/regione/prov./mese rif."* e nel campo *"anno di riferimento"*, del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato *"00MM"* e *"AAAA"*.

Si ricorda che il credito massimo compensabile non deve eccedere il totale dei debiti indicati nelle singole sezioni e che in ogni caso il saldo finale non può mai essere negativo. Il Modello F 24, quindi, non può originare un'eccedenza di credito ma soltanto un saldo positivo o un saldo pari a zero. Infatti, in quest'ultima ipotesi, la presentazione del modello si rende necessaria al fine di portare a conoscenza di tutti gli enti interessati alla compensazione, gli importi oggetto di compensazione.

%

## **Detassazione del premio di produttività**

Sulla G.U. del 29 aprile 2014, n. 98, è stato pubblicato il DPCM del 19 febbraio 2014, concernente il rinnovo e l'incremento, per il 2014, delle disposizioni di cui alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che hanno introdotto, tra l'altro, la detassazione del premio di produttività, conseguente ad accordi aziendali o territoriali, per il settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente.

Si ricorda che il beneficio prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, in presenza di reddito con un tetto fino a 40.000 euro mentre la retribuzione agevolabile è stata elevata da 2.500 lordi del 2013 a 3.000 euro lordi per il 2014.

Le modalità di fruizione sono le stesse previste dal DPCM del 22 gennaio 2013.